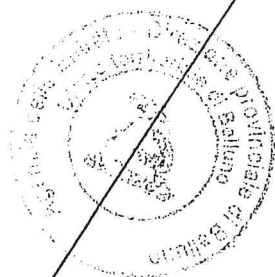
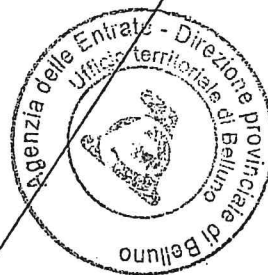


STATUTO
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
VAL BELLUNA EMERGENZA

Approvato dall'assemblea straordinaria del 18 novembre 2022



ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

<< VAL BELLUNA EMERGENZA ODV >>

Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in via Veneggia 38, nel Comune di Belluno (BL).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'emblema dell'Associazione è formato da una croce azzurra tagliata orizzontalmente e recante nel braccio orizzontale le lettere V, B, ed E in arancione. Viene definito l'acronimo "VBE" per indicare l'associazione in forma abbreviata.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto e il regolamento vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; essi costituiscono le regole fondamentali di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Interventi e prestazioni sanitarie.
(Art. 5, comma 1, lett. b, D.Lgs. 117/2017);
- Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.
(Art. 5, comma 1, lett. c, D.Lgs. 117/2017);
- Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

(Art. 5, comma 1, lett. y, D.Lgs. 117/2017);

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

- intervenire a favore degli infortunati e degli infermi, provvedendo all'assistenza nel primo intervento ed al trasporto degli stessi nelle strutture preposte;
- intervenire in tutte le pubbliche calamità nazionali e locali con attività di assistenza e solidarietà a favore delle popolazioni;
- promuovere ed organizzare il volontariato nel settore socio-sanitario e di assistenza sanitaria in genere, favorendo la diffusione di una cultura sanitaria ed assistenziale, assieme alla formazione di una coscienza solidaristica volta al rispetto ed alla valorizzazione dell'uomo, dell'ambiente, della protezione civile e di ogni altro aspetto della solidarietà in cui esprimere la capacità aggregante e creativa delle persone;
- promuovere manifestazioni culturali, sportive, artistiche e ricreative volte ad incrementare il volontariato anche attraverso pubblicazioni periodiche e l'uso di mezzi di comunicazione di massa;
- promuovere iniziative mirate a combattere l'assunzione di alcool e droga, al fine di arginare l'insorgere di patologie ad essa correlate;
- operare per la crescita organizzativa dell'attività di donazione di sangue, nel quadro delle norme vigenti.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo. L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

ART. 6

(Ammissione dei soci)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il consiglio direttivo in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione è decisa nei modi previsti dal Regolamento interno che disciplina i rapporti tra gli associati dell'associazione, i compiti e i doveri, nonché l'assegnazione alle categorie previste.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.



ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dopo tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 32;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, motivandone il provvedimento.

la proposta di esclusione può essere presentata all'assemblea, con richiesta motivata, anche da almeno un decimo degli associati.

Nel caso che l'escluso non ne condivida le ragioni, egli può adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente statuto. In tal caso l'efficacia del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso. Resta salva la possibilità di ricorrere avverso il provvedimento di esclusione all'Autorità Giudiziaria.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei Probiviri;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.



ART. 11
(L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART. 12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- nomina la commissione elettorale con i poteri e la composizione previsti dal regolamento interno;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione dell'Assemblea avviene a mezzo di avviso scritto inviato almeno 15 giorni prima dell'assemblea anche per il tramite di ausili telematici unitamente ad avviso da affiggere nella sede

sociale. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e seconda convocazione.

ART. 14

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16

(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari da cinque a undici membri, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente, anche tramite collegamento telematico, la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal medesimo al suo interno.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- delibera l'ammontare della quota associativa;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

- promuove eventuali modifiche dello statuto e del Regolamento interno.

In caso di decadenza, di dimissioni, di espulsione o di morte di un Consigliere, il Consiglio Direttivo deve procedere subito alla sostituzione e conseguentemente sarà nominato il primo dei non eletti con il maggior numero di voti ed a parità con maggiore anzianità di servizio e così via in regressione. Esso rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio eletto.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo sono stesi dal segretario dell'adunanza e controfirmati dal Presidente e dai Consiglieri presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 **(Il Presidente)**

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza assoluta più uno degli aventi diritto al voto. Il presidente può essere sfiduciato dal consiglio direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo che in alternativa può essere convocato da almeno tre consiglieri, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di assenza del Vicepresidente, le funzioni vengono assunte dal consigliere con più elevata anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, da quello con anzianità anagrafica maggiore.

ART. 18 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

(Organo di Revisione legale dei conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, rimane in carica tre anni e comunque fino a nuova nomina. Viene eletto dall'Assemblea dei soci e nomina nel suo seno il Presidente ed il Segretario.

I Revisori dei Conti controllano l'andamento amministrativo dell'Associazione, esaminano la documentazione, la contabilità e il bilancio ed effettuano ispezioni periodiche riferendole al Consiglio. Possono intervenire alle sedute del Consiglio direttivo e presentano all'Assemblea riunita per l'approvazione del bilancio, la loro relazione.

Nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 è nominato un Revisore contabile iscritto al relativo albo.

ART. 20

(Collegio dei Probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre persone e da due supplenti, anche non appartenenti all'Associazione, e rimane in carica tre anni e comunque fino a nuova nomina.
2. E' nominato dall'Assemblea generale dei Soci.
3. Esso nomina nel suo seno il Presidente ed il Segretario.
4. Il Collegio dei Probiviri, quale arbitro rituale secondo le norme del presente Statuto e Regolamento Interno, delibera a maggioranza, pronunciando secondo equità, sanzioni e giudizi di comportamento su questioni che insorgono sull'applicazione e sull'interpretazione dello Statuto e del Regolamento Interno, accertamento dei requisiti degli associati e delle cause d'incompatibilità.
5. Dirime le questioni e contestazioni tra gli iscritti, è l'organo competente in materia di disciplina sociale
6. Il Collegio dei Probiviri interviene autonomamente o su richiesta del Consiglio Direttivo, anche in caso che cadano in giudizio le cariche sociali e i membri del Consiglio Direttivo.
7. I verbali sono archiviati dal Collegio dei Probiviri dopo che copia dell'atto finale sia stato consegnato per l'applicazione delle misure di propria competenza statutaria e di Regolamento interno al Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili. Il Regolamento Interno ne stabilirà le modalità.

Vigila sulla corretta osservanza da parte dei soci e degli organi dell'Associazione delle norme dello statuto, sulla applicazione dei deliberati dell'assemblea dei soci, sulla buona amministrazione del patrimonio dell'Associazione e sul suo corretto utilizzo. Il collegio può richiedere la convocazione dell'assemblea dei soci.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata

ART. 21

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.



ART. 22

(I Beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 26

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 27

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 30

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 31

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.



ART. 33
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 34
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RuntS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

BELLUNO, 18 novembre 2022

Presidente

Segretario



VAL BELLUNA EMERGENZA REGOLAMENTO

Art. 1

Il presente regolamento disciplina, in armonia con il vigente Statuto dell'Associazione "Val Belluna Emergenza" e con le leggi dello Stato, l'accesso e l'organizzazione delle attività dei soci dell'Associazione Val Belluna Emergenza.

Art. 2

Sono soci ordinari coloro i quali svolgono volontariamente, gratuitamente ed in modo organizzato un'attività materiale ed intellettuale a favore dell'associazione.

Sono soci soccorritori i soci che, regolarmente iscritti, abilitati da appositi corsi di formazione interna, in rapporto alla propria libera disponibilità svolgono operativamente l'attività di volontario soccorritore e di assistenza sanitaria mediante opera materiale ed intellettuale a favore dell'associazione.

I soci ordinari ed i soci soccorritori vengono definiti volontari.

Art. 3

Per poter essere soci ordinari e soci soccorritori è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- ☐ essere maggiorenni;
- ☐ essere cittadini italiani ovvero essere cittadini di uno Stato della Comunità Europea o di uno Stato non comunitario, purché regolarmente soggiornanti in territorio italiano ai sensi della normativa vigente in materia;
- ☐ non essere stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati non colposi;
- ☐ assumere l'impegno a svolgere gratuitamente le attività dell'associazione, e a partecipare attivamente alla vita associativa;
- ☐ essere in possesso di idoneità psico-fisica, in relazione alle attività da svolgere, certificata dal Medico dell'associazione secondo le norme vigenti.

Art. 4

Coloro i quali desiderino far parte dell'Associazione devono presentare per iscritto domanda su apposito modulo redatto a cura della Segreteria su indicazione del Consiglio Direttivo, autorizzando il trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità dell'Associazione, secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679.

L'ammontare della quota di iscrizione è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'aspirante, la cui età deve essere inferiore a 65 anni, è tenuto a versare la quota annuale di socio contestualmente alla presentazione dell'iscrizione.

L'iscrizione all'associazione avviene secondo le norme di ammissione riportate nelle delibere di regolamento e si formalizza con l'accettazione formale da parte del consiglio direttivo.

Art. 5

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota entro il 31 marzo di ogni anno. Coloro i quali non ottemperano, seppure sollecitati, si considerano automaticamente decaduti.

Il Consiglio Direttivo, ex art. 16 del vigente Statuto, delibera l'ammontare delle quote associative.

Al fine di determinare la partecipazione all'attività dell'associazione è fatto obbligo a tutti i volontari di raggiungere un minimo di ore come definito e specificato nelle delibere di regolamento. L'inosservanza a tale obbligo comporta la decadenza del socio ordinario e/o del socio soccorritore.

Il socio soccorritore perde la qualifica di soccorritore oltre il dodicesimo mese di inattività.

Art. 6

Il socio che intende dimettersi deve presentare per iscritto le proprie dimissioni alla Segreteria dell'Associazione.

Le dimissioni hanno effetto dal momento in cui sono conosciute alla Segreteria, che provvederà a prenderne nota, senza ritardi, nell'apposito registro dei soci. Il socio dimissionario, escluso o decaduto dovrà restituire tutto il materiale ricevuto in comodato d'uso.

Art. 7

Per ogni socio è costituito, a cura del segretario, un fascicolo personale i cui dati sono conservati ed aggiornati secondo le disposizioni della normativa vigente in materia.

Il fascicolo personale è conservato sotto la responsabilità e la vigilanza del Presidente dell'Associazione, e deve sempre essere disponibile alla consultazione da parte del volontario.

Possono accedere al fascicolo personale, oltre al volontario cui appartiene:

- ☐ il Medico dell'Associazione limitatamente ai dati che ad esso competono;
- ☐ il Presidente dell'Associazione;
- ☐ Il Segretario.

Art. 8

Ogni socio soccorritore deve essere sottoposto, a cura e con oneri a carico dell'Associazione, ad accertamento sanitario, con le modalità e nei casi previsti dal Medico dell'Associazione.

Art. 9

È compito del Consiglio Direttivo nominare un referente Medico con le funzioni di cui agli artt. 3 e 8 del presente Regolamento. L'incarico del Medico dell'Associazione ha durata di anni tre salvo rinuncia anticipata da parte del Medico viene rinnovato o revocato da parte del Consiglio Direttivo.

Titolo II Organi Statutari - Elezioni

Art. 10

Le cariche elettive degli organi statutari sono fra loro incompatibili. Tutte le cariche elettive e gli incarichi attribuiti ai soci sono gratuiti.

Art. 11

L'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui agli artt. 16, 19 e 20 del vigente Statuto, si svolge nell'ambito di un'assemblea ordinaria dei soci appositamente convocata per il rinnovo delle cariche statutarie.

In prima convocazione l'elezione è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'elezione è valida con la presenza di un qualsiasi numero degli aventi diritto al voto.

I membri del consiglio direttivo restano in carica per tre anni. I membri dei collegi restano in carica per anni 3.

Per il Collegio dei Probiviri e per il Collegio dei Revisori dei Conti vengono eletti anche due supplenti per ciascun organo.

I due collegi vengo eletti con modalità uguali al consiglio direttivo ogni 3 anni. Nell'eventualità il fine mandato del consiglio cada nello stesso periodo dei collegi, le elezioni di quest'ultimi slittano di 6 mesi.

Art. 12 – ELETTORATO PASSIVO

Hanno diritto all'elettorato passivo tutti i soci soccorritori divenuti effettivi da almeno tre mesi.

Per le candidature al Collegio dei Probiviri ed al Collegio dei Revisori dei Conti è preferita, almeno per uno dei membri che li compongono, una conoscenza basilare rispettivamente in materia di diritto ed in materia di contabilità.

L'elettorato passivo è esteso ai soci non soccorritori limitatamente all'elezione di un membro del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei revisori dei conti.

Il candidato non socio alla carica di probiviro, oltre ad accettare incondizionatamente i principi dell'Associazione "Val Belluna Emergenza", deve essere regolarmente iscritto all'Albo degli Avvocati.

Art. 13 – ELETTORATO ATTIVO

Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i soci ordinari e soccorritori divenuti soci da almeno tre mesi.

Ogni socio avente diritto all'elettorato attivo, può esprimere tante preferenze quanti sono i seggi vacanti previsti per la composizione degli organi statutari.

Art. 14 – COLLEGIO ELETTORALE

In occasione di un'assemblea che avrà luogo almeno venti giorni prima rispetto alla scadenza delle cariche statutarie, viene costituito il Collegio Elettorale.

Il Collegio Elettorale è composto da due membri estratti a sorte fra i soci presenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

I componenti estratti del Collegio Elettorale non godono del diritto di elettorato passivo. Il socio estratto ha la facoltà di non accettare l'incarico. Le candidature alle cariche statutarie devono essere presentate al Collegio Elettorale durante tale l'assemblea anche in forma scritta a mezzo di socio delegato o come dichiarazione firmata da ricevere in segreteria almeno un giorno prima dell'assemblea.

Art. 15

I soci che presentano i requisiti di cui sopra, hanno facoltà di candidarsi ad una carica elettiva statutaria.

Si procede, nella medesima assemblea nella quale si costituisce il Collegio Elettorale, alla stesura delle liste elettorali passive, attive e dell'elenco dei candidati.

Considerata l'incompatibilità delle cariche, il candidato ha l'onere di scegliere l'unica carica alla quale intende accedere.

Art. 16

L'Associazione garantisce l'accesso a qualsiasi documento inerente l'iter elettorale su richiesta del socio.

Art. 17

Il Collegio Elettorale si occupa, nei tempi previsti dall'art. 11 c. 2 del presente Regolamento, di garantire ai soci il regolare svolgimento delle elezioni nel rispetto delle leggi dello Stato.

Il Collegio Elettorale svolge pubblicamente lo scrutinio.

In caso di parità di voti la preferenza verrà attribuita a chi ha anzianità di servizio ed a parità, di anagrafica, maggiore degli eletti.

Il Collegio Elettorale redige il verbale di elezione che viene conservato agli atti.

Il Collegio Elettorale pubblica il risultato delle elezioni.

delle F...

Art. 18

Avverso le elezioni il socio può presentare, motivatamente ed entro 5 giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali, ricorso al Collegio Elettorale, che delibera nel merito entro 5 giorni dal ricevimento del ricorso stesso. Nel caso di accoglimento del ricorso il Collegio Elettorale provvederà all'apertura di un nuovo iter elettorale per la carica oggetto del ricorso. Gli Organi Statutari sono costituiti regolarmente trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali, salvo la sopravvenienza di ricorsi. Durante l'iter di ricorso la direzione viene tenuta dagli organi in carica precedentemente la procedura elettorale.

Art. 19

Nel caso di vacanza di tutti o della maggior parte dei membri componenti il Consiglio Direttivo e/o il Collegio dei Revisori dei Conti, le funzioni dell'organo vacante sono svolte temporaneamente, per un periodo non superiore a mesi sei, dal Collegio dei Probiviri. Nel caso di vacanza di tutti o della maggior parte dei membri del Consiglio dei Probiviri, le funzioni dell'organo sono svolte temporaneamente, per un periodo non superiore a mesi sei, dal Consiglio Direttivo. Qualora non risultasse possibile la sostituzione temporanea di cui al comma precedente, il Presidente in carica si sostituisce temporaneamente agli organi vacanti, per un periodo non superiore a mesi sei. In tutti gli altri casi in cui risultasse impossibile la sostituzione di cui ai commi precedenti, si procede secondo la legislazione vigente. Durante il periodo di sostituzione temporanea di uno o più organi, l'organo supplente compie atti di ordinaria amministrazione ed assicura quanto prima un esperimento elettorale.

Art. 20 – DIMISSIONI PRESIDENTE

Il Presidente che intenda dimettersi deve presentare le proprie dimissioni con un periodo di preavviso di almeno due giorni. In ogni caso la carica vacante di Presidente è sostituita fino a nuova elezione da tenersi entro tre mesi dal Vicepresidente.

Art. 21

Le decisioni degli organi statutari sono assunte nelle modalità previste dallo statuto. In caso di parità in sede di votazione, l'organo procederà ad una seconda consultazione. In caso di ulteriore parità, la decisione spetta al Presidente dell'organo.

Art. 22

Il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti sono presieduti dal socio che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, ed in caso di parità, dal socio più anziano di anagrafe.

Art. 23

Il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti sono validamente riuniti alla presenza di tutti i propri membri effettivi o supplenti.

Art. 24

È costituita presso la sede operativa dell'Associazione una Segreteria ed una tesoreria. Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i soci dell'associazione e possono coincidere con la stessa persona. La nomina del Segretario e del Tesoriere è soggetta all'accettazione da parte dell'assemblea. Nel periodo di vacanza dell'incarico di Segretario e/o Tesoriere nei casi in cui non sia possibile raggiungere una nomina valida, la funzione di segretario è svolta temporaneamente dal Presidente, per un periodo non superiore a mesi dodici, oltre il quale il Consiglio Direttivo dovrà necessariamente effettuare una nuova nomina.

Art. 25

Sono compiti del Segretario:

- ☐ le comunicazioni, scritte e orali, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, ispirandosi a criteri di chiarezza e competenza linguistica; tale compito può essere delegato, tutto o in parte, dal Consiglio Direttivo ad altri soci idonei;
- ☐ la regolare tenuta ed aggiornamento dei documenti contabili, in collaborazione con il Collegio dei Revisori.
- ☐ la regolare tenuta ed aggiornamento del protocollo della corrispondenza;

Sono compiti del Tesoriere:

- ☐ autorizzare i pagamenti dell'associazione, i capitoli di spesa, i rimborsi ai soci secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo;
- ☐ sovrintendere alle attività patrimoniali, alla gestione finanziaria; predisporre i bilanci consuntivi e preventivi, gestire i rapporti bancari;
- ☐ gestire i servizi di economato e la cassa.

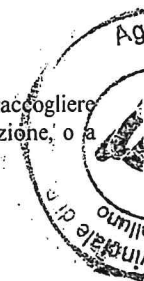
È facoltà del Segretario e del Tesoriere delegare specifici compiti a soci di propria fiducia, attraverso formali nomine che devono essere approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo nomina, analogamente con le modalità di nomina del Segretario di cui all'art. 25 del presente Regolamento, un Responsabile dei volontari.

Quest'ultimo raccoglie le richieste, le proposte o lamentele dei volontari e le trasmette al Consiglio Direttivo.

Interviene in caso di controversia tra volontari per prevenire provvedimenti disciplinari quando possibile. Si ripropone di raccogliere costantemente le motivazioni che inducono un volontario a rinunciare ad un incarico, o ad allontanarsi dall'Associazione, o a recedere dalla stessa. Si prodiga a stimolare l'iniziativa e lo spirito sociale dei volontari



Titolo III Diritti e Doveri dei Soci

Art. 27

I Soci Ordinari e soccorritori dell'Associazione Val Belluna Emergenza, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto:

- ☐ ad essere identificati, mediante tesserino personale fornito a cura della Segreteria, come appartenenti all'Associazione Val Belluna Emergenza in tutte le situazioni in cui si trovano a svolgere le proprie attività in nome e per conto dell'Associazione stessa;
- ☐ di usufruire di locali, mezzi e materiali idonei messi a disposizione dall'Associazione;
- ☐ all'utilizzo di un'ideale uniforme;
- ☐ ad essere assicurati contro i rischi di responsabilità civile ed alle altre coperture assicurative disposte dalla normativa vigente;
- ☐ ad ottenere l'eventuale anticipo e l'eventuale rimborso per le somme spese in occasione di compiti svolti in nome e per conto dell'Associazione;
- ☐ ad essere informati periodicamente in merito a tutte le attività svolte dall'Associazione;
- ☐ ad esprimere in ogni circostanza il proprio pensiero, in forma verbale o scritta, agli organi competenti, anche non in via gerarchica.

Art. 28

a) I Soci Ordinari e soccorritori dell'Associazione Val Belluna Emergenza, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo:

- b) di mantenere un comportamento confacente alla natura ed ai principi dell'Associazione;
- c) di svolgere le attività dell'Associazione in uno stato psicofisico non alterato, e comunque adeguato alla natura delle proprie mansioni operative;
- d) di usare nei rapporti con i terzi, nonché verso i propri colleghi, cortesia, comprensione, fermezza, ed imparzialità;
- e) di osservare rigorosa riservatezza nei confronti delle persone destinatarie del servizio reso, su quanto udito, visto o fatto durante le attività dell'Associazione;
- f) di non coinvolgere l'Associazione Val Belluna Emergenza in attività di propaganda promossa od organizzata da movimenti politici;
- g) di attenersi allo statuto, al regolamento, alle direttive ed alle delibere degli Organi Statutari, fermo restando il diritto di critica;
- h) di astenersi dal ricevere somme di denaro a titolo personale quale compenso per i servizi resi o per qualsiasi altra ragione. Il socio è autorizzato ad incassare denaro per conto dell'associazione, da chiunque desideri donare denaro a favore dell'Associazione soltanto lasciandone ricevuta. In occasione di attività di raccolta fondi deliberate dal Consiglio Direttivo, i soci che vi partecipano possono ricevere somme di denaro contestualmente al rilascio dell'apposita ricevuta.
- i) durante i turni di servizio di utilizzare i dispositivi di protezione individuale ed indossare divisa e scarpe antinfortunistiche
- j) durante i turni di servizio di non assumere sostanze alcoliche e di non fumare all'interno dei veicoli ed i locali dell'associazione.

Art. 29

Nell'esercizio delle proprie funzioni i Soci possono incorrere, in relazione alla gravità delle infrazioni, nei seguenti provvedimenti disciplinari:

- ☐ richiamo verbale;
- ☐ ammonizione scritta;
- ☐ sospensione temporanea, per un periodo massimo di mesi sei;
- ☐ espulsione.

Art. 30

Il richiamo verbale è una dichiarazione verbale di biasimo, a fronte di lievi trasgressioni.

Art. 31

L'ammonizione scritta è una dichiarazione di biasimo formalizzata per iscritto, previa contestazione all'interessato, con invito formale a discolarsi entro 20 giorni. Tale provvedimento è inflitto a fronte di reiterate lievi trasgressioni od a fronte di trasgressioni di più grave entità.

Il provvedimento dell'ammonizione scritta deve essere inserito nel fascicolo personale.

Il provvedimento dell'ammonizione scritta compete al Consiglio Direttivo.

Avverso il provvedimento del Consiglio Direttivo il socio può ricorrere, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento, al Collegio dei Probiviri, che deciderà insindacabilmente, sentite le parti interessate, entro i successivi 30 giorni.



Art. 32

Il Collegio dei Probiviri provvede di propria iniziativa e/o su richiesta scritta di uno o più soci di attività disciplinare e sanzionatoria nei confronti del Consiglio Direttivo ed i suoi membri.

Art. 33

La sospensione, per un periodo massimo di mesi sei, è inflitta:

1. per gravi negligenze in servizio;
2. reiterate violazioni dello statuto e/o del regolamento.
3. per comportamento o condizione psicofisica non conforme al decoro delle funzioni;
4. per comportamento o condizione psicofisica che produce interruzione o turbamento nella regolarità o continuità del servizio, fermo restando i diritti previsti dalla legislazione vigente;
5. per violazione della riservatezza di cui all'art. 27 punto 4 del presente Regolamento;
6. per denigrazione degli Organi Statutari, dell'Associazione, o dei propri colleghi;
7. per l'uso improprio o l'abuso delle cariche previste dallo Statuto e dal presente Regolamento;
8. per l'uso non autorizzato o per l'uso improprio degli automezzi, dei materiali e di ogni altro strumento dell'Associazione.

Il provvedimento della sospensione viene inflitto con adeguata motivazione, previa contestazione formale al socio con l'invito a discolarsi entro 20 giorni dal ricevimento della contestazione.

Il provvedimento della sospensione compete al Consiglio Direttivo, che terrà conto delle difese del socio cui viene comunicata la contestazione.

Avverso il provvedimento del Consiglio Direttivo il socio può ricorrere, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento, al Collegio dei Probiviri, che deciderà insindacabilmente, sentite le parti interessate, entro i successivi 30 giorni.

Art. 34

L'espulsione è comminata:

- ☐ per le fattispecie previste per la sospensione allorché raggiungano un grado di particolare gravità od in caso di reiterazione;
- ☐ per atti che rilevino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
- ☐ per illecito uso o distrazione di somme di denaro di pertinenza dell'Associazione;
- ☐ per richiesta di compensi per i servizi svolti.

Il provvedimento dell'espulsione viene inflitto con adeguata motivazione previa contestazione formale al socio con l'invito a discolarsi entro 20 giorni dal ricevimento della contestazione.

Il provvedimento dell'espulsione compete al Consiglio Direttivo, che terrà conto delle difese del socio cui viene comunicata la contestazione.

Avverso il provvedimento del Consiglio Direttivo il socio può ricorrere, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento, al Collegio dei Probiviri, che deciderà insindacabilmente, sentite le parti interessate, entro i successivi 30 giorni.

Art. 35

Il provvedimento della sospensione e dell'espulsione comporta la decadenza dalle cariche e dagli incarichi ricoperti dal socio cui vengono inflitti.

Il socio cui viene inflitto il provvedimento della sospensione non può candidarsi alle cariche ed agli incarichi previsti dallo Statuto e dal Presente Regolamento, per 48 mesi dalla data in cui il provvedimento diviene definitivo. Tutti i provvedimenti disciplinari devono essere motivati.

Art. 35 bis

Nel caso di silenzio degli organi preposti a deliberare i ricorsi, il ricorso si intende accolto trascorsi 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

Art. 36

L'iscrizione all'Associazione Val Belluna Emergenza è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni le cui finalità sono in contrasto con i Principi di Val Belluna Emergenza.

L'iscrizione all'Associazione Val Belluna Emergenza non è, invece, incompatibile con l'appartenenza ad associazioni che svolgono le medesime attività di Val Belluna Emergenza, e/o le cui finalità siano compatibili con i Principi della stessa. Previa comunicazione al consiglio direttivo.

Art. 37

Presso la sede principale dell'associazione viene istituita una bacheca dove vengono affisse comunicazioni, decisioni, deliberati informazioni per i Soci. Gli atti acquistano totale efficacia e si intendono portati a conoscenza dei soci tutti trascorsi venti giorni dalla loro affissione. La tenuta dell'Albo spetta al Segretario che manterrà altresì aggiornato un apposito registro delle affissioni.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea dei soci.
L'approvazione del presente regolamento e delle successive modifiche sono di competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 39

La prima applicazione del presente Regolamento comporta l'estensione dell'elettorato attivo e passivo a tutti i soci iscritti indipendentemente dall'anzianità di appartenenza all'Associazione.

Art. 40

La prima applicazione del presente Regolamento comporta la proroga dei termini per la regolarizzazione del pagamento della quota associativa sino al trentesimo giorno dall'approvazione del Regolamento stesso.

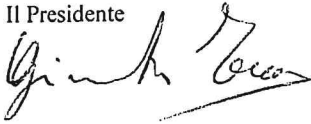
Art. 41

Per quanto non previsto dal presente documento, viene fatta delega al Consiglio Direttivo di emettere e modificare provvedimenti integrativi denominati " delibera di regolamento" come parte integrante del regolamento stesso nella disciplina e nella organizzazione delle attività dei soci.

La delibera di regolamento è soggetta all'approvazione dell'assemblea qualora entro 20 giorni dalla sua determina/modifica vi sia opposizione scritta di almeno 5 soci.

Belluno, 18 novembre 2022

Il Presidente



Il Segretario





VAL BELLUNA EMERGENZA

Via Venegia, 38/40 32100 Belluno – tel: 3384348276 fax: 0437942867

Mail: valbellunaemergenza@gmail.com – web: www.valbellunaemergenza.org

Verbale assemblea straordinaria del 18 novembre 2022

Il giorno 18 novembre 2022 alle ore 20.40, in seconda convocazione, presso la sede dell'Associazione Val Belluna Emergenza ODV in Via Venegia 38/40 si è riunita l'Assemblea straordinaria per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. variazione Statuto art. 7 come da circolare ministeriale n. 20 del 20.12.2018 per iscrizione al Runts
2. variazione Regolamento art. 12 e art. 13
3. omissis
4. omissis

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Associazione Tres Giacinta, funge da segretario la volontaria De Bastiani Gabriella. Viene accertata la presenza di 34 volontari su 87 iscritti e 21 deleghe. Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare.

1. variazione Statuto art. 7 come da circolare ministeriale n. 20 del 20.12.2018 per iscrizione al Runts

Il Presidente illustra all'assemblea l'email pervenuta dalla Regione Veneto ufficio RUNTS - ODV (l'iscrizione obbligatoria al RUNTS - ODV è stata fatta dopo il passaggio da ONLUS a ODV), viene chiesto di modificare art.7 dello statuto. Tale modifica dovrà essere votata in assemblea.

Cit. da e-mail del 20.10.2022: *“con la presente si informa che a seguito della verifica della documentazione inserita della piattaforma regionale funzionale della migrazione nel RUNTS, si è rilevato che lo statuto, seppur redatto ai sensi dell D.Lgs. 117/2017 riporta un'imperfezione all'art. 7 sul diritto al voto del socio che andrà sanata. Si richiama a tal proposito la circolare ministeriale n. 20 del 27/12/2018 nel quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevede che il periodo minimo di iscrizione (tre mesi) ai fini dell'esercizio del diritto di voto, ex art. 24, comma 1, in coerenza con i principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati, potrà essere ulteriormente ridotto o non contemplato, ma non aumentato, (nel vostro caso viene previsto che il socio può votare solo dopo un anno dall'iscrizione nel libro degli associati), non essendo la norma derogabile in peius nei confronti dell'associato. L'associazione dovrà quindi nel termine di 10 giorni dal ricevimento della presente manifestare l'intenzione di procedere alla regolamentazione della propria posizione; e nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla medesima data, effettuare la modifica statutaria e produrre pertanto il nuovo statuto e registrarlo presso l'Agenzia delle Entrate. omissis..... Il mancato riscontro o l'inadempimento di quanto richiesto nei termini di legge, comporta la mancata iscrizione al RUNTS.omissis.....”*

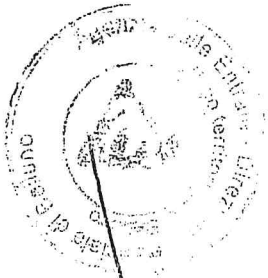
Il Presidente comunica che il Consiglio dell'associazione nella seduta del 25 ottobre ha deliberato di modificare l'art. 7 in “ il volontario ha diritto al voto in assemblea dopo 3 mesi l'iscrizione”.

Si mette ai voti l'approvazione dell'assemblea di modificare l'art. 7 in “ il volontario ha diritto al voto in assemblea dopo 3 mesi l'iscrizione”.

All'unanimità l'assemblea

delibera

di modificare l'art. 7 in “ il volontario ha diritto al voto in assemblea dopo 3 mesi l'iscrizione”.





STATUTO ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- **votare in Assemblea dopo tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;**
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 32;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

2. variazione Regolamento art. 12 e art. 13

Il Presidente spiega all'assemblea la modifica degli art. 12 elettorato passivo e art. 13 elettorato attivo del regolamento.

Si mette ai voti l'approvazione della modifica del regolamento.

L'assemblea all'unanimità

delibera

di modificare il regolamento art. 12 elettorato passivo e art. 13 elettorato attivo.

REGOLAMENTO:

Art. 12 – ELETTORATO PASSIVO

Hanno diritto all'elettorato passivo tutti i soci soccorritori divenuti effettivi da almeno tre mesi.

Per le candidature al Collegio dei Probiviri ed al Collegio dei Revisori dei Conti è preferita, almeno per uno dei membri che li compongono, una conoscenza basilare rispettivamente in materia di diritto ed in materia di contabilità.

L'elettorato passivo è esteso ai soci non soccorritori limitatamente all'elezione di un membro del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei revisori dei conti.

Il candidato non socio alla carica di probiviro, oltre ad accettare incondizionatamente i principi dell'Associazione "Val Belluna Emergenza", deve essere regolarmente iscritto all'Albo degli Avvocati.

Art. 13 – ELETTORATO ATTIVO

Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i soci ordinari e soccorritori divenuti soci da almeno tre mesi.

Ogni socio avente diritto all'elettorato attivo, può esprimere tante preferenze quanti sono i seggi vacanti previsti per la composizione degli organi statutari.

3. omissis

4. omissis

Terminati i punti all'o.d.g., l'assemblea viene chiusa dal Presidente alle ore 21.30

Il Presidente
Tres Giacinta

Il Segretario
De Bastiani Gabriella

REGISTRATO A BELLUNO n. 1422 serie 3 Liquidati euro ESENE3
22NO

firma su delega del Direttore Provinciale
(Alessandro Millet)



RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

MOD. 69

MODULARIO
ENTRATE-007

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO		24/11/2022		0,00		T5H22L001422000QH	
SERIE		NUMERO		DATA		IMPORTI	
						0,00	
		REGISTRO				0,00	
		ALTRO ERARIO					
		ALTRE AZIENDE				0,00	
ESENTE		TOTALE		TOT. SOGG.: 1		TOT. NEG.: 1	

IMPORTO VERSATO T5H		CODICE UFFICIO		L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE		L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE	
		Si convalidano, sulla base del contenuto dell'atto, i dati risultanti dai Quadri A, B, C e D (E e F)					

QUADRO A DATI GENERALI							
ALL'UFFICIO DI: BELLUNO				Foglio N. / di tot.		N. DI REPERTORIO	
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE		CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE		DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO		DATA DI PROROGA	
		T.R.S.G.N.T.6.5.T.4.7.D.5.3.0.H		18/11/2022			
TIPOLOGIA DELL'ATTO				ADEMPIMENTO		USO ABITATIVO	
STATUTO MODIFICATO				☒ Reg ☐ Pro ☐ Cas ☐ Ris		☐ SI	

QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO							
N. ORD.		CODICE FISCALE		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
1		93039320259		VAL BELLUNA EMERGENZA			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA		DATA DI NASCITA	
				BL			
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA		VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
BELLUNO		BL		VIA VENEGGIA		38-40	
N. ORD.		CODICE FISCALE		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA		DATA DI NASCITA	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA		VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
N. ORD.		CODICE FISCALE		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA		DATA DI NASCITA	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA		VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
N. ORD.		CODICE FISCALE		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA		DATA DI NASCITA	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA		VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
N. ORD.		CODICE FISCALE		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA		DATA DI NASCITA	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA		VIA O PIAZZA		N. CIVICO	
N. ORD.		CODICE FISCALE		COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE			
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA		PROVINCIA		DATA DI NASCITA	
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA		VIA O PIAZZA		N. CIVICO	

Copla per l'ufficio